


REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO

Modifiche Assemblea 19 dicembre 2018

CONDIZIONI DI ACCESSO



Indice

Art. 1	Missione di coopfond e caratteristiche degli interventi	3
Art. 2	Finalità imprenditoriali del fondo mutualistico (promozione, sviluppo, consolidamento)	4
Art. 3	Modalità di accesso. soggetti beneficiari	4
Art. 4	Forme tecniche degli interventi.	4
Art. 5	Area promozione	5
Art. 6	Area sviluppo	5
Art. 7	Area consolidamento e ristrutturazioni	6
Art. 8	Partecipazioni stabili e partner istituzionali	6
Art. 9	Fondo promozione attiva. Fondo servizi reali e monitoraggio	6
	Fondo promozione attiva.	7
	Fondo servizi reali e monitoraggio.	7
Art. 10	Modalità Di Accesso Al Fondo	7
Art. 11	Norma finale	7
	Condizioni di accesso agli interventi del Fondo Mutualistico. Disciplina del Fondo Promozione attiva e del Fondo Servizi reali e monitoraggio	9




REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO

Modifiche Assemblea 19 dicembre 2018

The logo for Coopfond, featuring the word "Coopfond" in a stylized, rounded font with a circular graphic element to the left. Below it, the text "FONDO MUTUALISTICO LEGACOOP" is written in a smaller, red, sans-serif font.

Coopfond
FONDO MUTUALISTICO LEGACOOP





Art. I MISSIONE DI COOPFOND E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

- I.1.** Coopfond agisce, in coerenza con la legge 59/1992 e con lo Statuto sociale, al fine di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all'interno del sistema economico nazionale, contribuendo alla crescita economica delle imprese mutualistiche e alla valorizzazione del capitale umano che opera nel loro ambito.
- I.2.** L'attività di Coopfond non persegue scopi di lucro. Essa peraltro deve coniugare gli obiettivi della propria attività con la salvaguardia e l'incremento della consistenza del Fondo mutualistico. A tal fine la gestione del Fondo mutualistico deve essere ispirata a criteri di rotatività nell'impiego delle risorse. Le decisioni di investimento sono adottate tenendo conto delle linee strategiche e di indirizzo definite annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, e l'attività svolta è oggetto di adeguata rendicontazione da parte del Consiglio di amministrazione.
- I.3.** Coopfond opera come agenzia per la promozione e lo sviluppo della cooperazione aderente a Legacoop e promuove la cooperazione tra cooperative, valorizzando il concorso di tutti i soggetti imprenditoriali ed istituzionali alla realizzazione dei propri scopi. Nello svolgimento della propria attività Coopfond favorisce la collaborazione con altri soggetti finanziari con modalità tali da consentire la moltiplicazione delle risorse disponibili e il frazionamento del rischio.
- I.4.** Gli interventi di Coopfond possono prevedere condizioni premiali in relazione ai seguenti obiettivi:
- ampliare la presenza cooperativa nelle Regioni del **Mezzogiorno**, nei territori a **basso insediamento cooperativo e nelle "aree interne"** definite dal C.i.p.e. ai sensi della relativa strategia nazionale;
 - favorire lo sviluppo di progetti cooperativi a **particolare valenza sociale** ovvero tendenti a promuovere l'**occupazione di categorie sociali deboli, ovvero** connotati da finalità di **compatibilità ambientale**;
 - favorire le **startup cooperative**;
 - migliorare la qualità del sistema di imprese cooperative con particolare riferimento all'**innovazione**, alla ristrutturazione dell'offerta tramite processi di **filiera o di integrazione tra cooperative** (fusioni e altre forme di in-

tegrazione tra coop anche attraverso contratto di rete) e ai processi di **internazionalizzazione**.

In questi casi il Consiglio di amministrazione può stabilire condizioni agevolative di carattere generale o rispetto a specifici progetti.

1.5. Le decisioni di investimento o di spesa sono assunte sulla base di un'adeguata valutazione riferita sia alla **qualità imprenditoriale** dell'iniziativa, risultante da specifico **piano economico finanziario**, sia alla **qualità sociale** della stessa. Tali valutazioni sono espresse anche attraverso misuratori di **rating sintetici** che devono essere aggiornati periodicamente nel monitoraggio dell'iniziativa.

Le decisioni di investimento tengono conto altresì di un'adeguata **pianificazione finanziaria delle risorse** disponibili, tendente a garantire l'accesso alle risorse del Fondo mutualistico al più ampio numero di beneficiari.

Art. 2 FINALITÀ IMPRENDITORIALI DEL FONDO MUTUALISTICO (promozione, sviluppo, consolidamento)

2.1. Gli interventi di Coopfond sono rivolti alla **promozione** di nuove imprese ovvero al miglioramento di cooperative esistenti attraverso iniziative di **sviluppo, consolidamento** o **ristrutturazione** imprenditoriale.

Art. 3 MODALITÀ DI ACCESSO. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1. In via ordinaria, gli interventi in favore di singoli beneficiari non possono superare l'importo di € 3 milioni. Decisioni di investimento di importo superiore devono essere autorizzate con le modalità di cui al successivo art. 11.

3.2. Le beneficiarie devono aderire a Legacoop, se cooperative, ovvero devono essere partecipate (direttamente o indirettamente) in maggioranza da cooperative aderenti, per l'intera durata dell'intervento di Coopfond. Le beneficiarie devono essere in regola con il pagamento del contributo dovuto ai Fondi mutualistici a norma di legge e con l'adempimento dei contributi associativi dovuti a Legacoop.

3.3. Nel caso di interventi a favore di cooperative che aderiscano anche ad altre Associazioni, la partecipazione di Coopfond è possibile solo congiuntamente a quella del relativo Fondo mutualistico.

Art. 4 FORME TECNICHE DEGLI INTERVENTI.

4.1. Gli interventi del Fondo mutualistico si realizzano attraverso la partecipazione temporanea al capitale di rischio, l'erogazione di prestiti, ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari anche ibridi. Nelle imprese partecipate Coopfond svolge esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo, e tale da non configurare funzioni gestionali se non finalizzate alla tutela dell'investimento patrimoniale effettuato.

- 4.2.** L'assunzione di partecipazioni nel **capitale di rischio** non può superare l'ammontare del capitale conferito dai soci cooperatori.
Essa può avvenire di norma entro il limite della capitalizzazione iniziale della nuova impresa ovvero dell'aumento del capitale sociale realizzato dalla cooperativa beneficiaria. Il Consiglio di amministrazione determina le specifiche ipotesi di partecipazione alla capitalizzazione delle imprese beneficiarie anche in **assenza di conferimenti aggiuntivi** da parte dei soci cooperatori.
La partecipazione nel capitale è assistita da idonee garanzie, statutarie o contrattuali, relative alla distribuzione degli utili e alla postergazione nelle perdite e al rimborso, al termine del progetto, del conferimento effettuato da Coopfond.
- 4.3.** La sottoscrizione di **strumenti finanziari, anche ibridi**, può avvenire ad integrazione o in sostituzione dei conferimenti nel capitale di rischio.
Gli strumenti finanziari sono assistiti da idonee garanzie, statutarie o contrattuali, relative alla distribuzione degli utili e alla postergazione nella sopportazione delle perdite e al rimborso, al termine del progetto, del conferimento effettuato da Coopfond.
- 4.4.** Le condizioni di rimborso del **prestito**, il tasso di interesse e le garanzie saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione nell'ambito delle Condizioni di accesso di cui al successivo art. 10. La richiesta di garanzie può essere delegata per i prestiti di importo fino a € 150.000.

Art. 5 AREA PROMOZIONE

- 5.1.** Gli interventi del Fondo mutualistico con finalità di promozione di nuove imprese sono effettuati a favore di
- nuove cooperative
 - nuove società di capitali, purché partecipate in maggioranza da cooperative. In questo caso la partecipazione di Coopfond nel capitale di rischio non può superare il 30%.
- 5.2.** L'intervento del Fondo mutualistico si realizza a supporto della fase di avviamento, tenendo conto dei fabbisogni per investimenti e per circolante.
- 5.3.** Per gli **interventi in favore di startup cooperative** il Consiglio di amministrazione può definire particolari condizioni agevolative.

Art. 6 AREA SVILUPPO

- 6.1.** Gli interventi del Fondo mutualistico con finalità di sviluppo sono riservati a società cooperative che presentino un positivo andamento della gestione. Il progetto deve presentare un piano di investimenti tale da determinare un incremento delle attività aziendali.
I progetti con finalità di integrazione tra cooperative possono prescindere dall'esistenza di un piano di investimenti.
- 6.2.** L'ammontare dell'intervento realizzato dal Fondo non può superare di norma il 50% dell'importo complessivo degli investimenti contemplati dal piano pre-

sentato dalla cooperativa beneficiaria.

Il Consiglio di amministrazione può definire condizioni agevolative per gli interventi con le caratteristiche previste dal precedente art. 1.4, anche in assenza di un piano di investimenti.

Art. 7 AREA CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONI

7.1. Gli interventi di consolidamento patrimoniale sono finalizzati al riequilibrio ovvero al miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa e prescindono dall'esistenza di un piano di investimenti.

Essi sono riservati a società cooperative che abbiano realizzato un aumento di capitale sociale, alle condizioni previste dal precedente art. 4.2. Il Consiglio di amministrazione può elevare tale limite in relazione all'ottenimento, da parte della cooperativa beneficiaria, di nuove fonti finanziarie di medio-lungo termine per importi significativi.

7.2. Gli interventi con finalità di ristrutturazione e rilancio a seguito di crisi sono riservati a società cooperative che abbiano intrapreso procedure di tipo non liquidatorio, che siano connotate da adeguate prospettive imprenditoriali. In tali casi si dovrà tenere conto della dotazione patrimoniale dell'impresa prevista all'esito del piano.

L'intervento di Coopfond potrà avvenire esclusivamente in presenza di procedure formalizzate per il risanamento e il riequilibrio finanziario, ovvero la ristrutturazione dei debiti. Le procedure di concordato preventivo devono presentare caratteristiche di continuità aziendale.

L'apporto finanziario di Coopfond sarà determinato entro il limite massimo dell'aumento di capitale realizzato dagli altri soci e tenendo altresì conto del capitale e delle riserve patrimoniali previste all'esito del piano nonché degli apporti finanziari, di natura diversa dal capitale, effettuati dai soci operatori.

Art. 8 PARTECIPAZIONI STABILI E PARTNER ISTITUZIONALI

8.1. Per perseguire le finalità di cui al precedente art. 1, Coopfond può acquisire partecipazioni stabili in società che perseguono obiettivi strategici ovvero svolgono attività strumentali a quelle del Fondo mutualistico.

8.2. Coopfond promuove accordi e collaborazioni con le società di cui al precedente punto 8.1 nonché con banche, società finanziarie o altri soggetti pubblici e privati. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di finanziamento da realizzarsi attraverso rapporti di convenzione ovvero tramite società ed enti di cui al presente articolo.

Art. 9 FONDO PROMOZIONE ATTIVA. FONDO SERVIZI REALI E MONITORAGGIO

I finanziamenti del Fondo mutualistico a titolo di contributo a fondo perduto ovvero di liberalità sono disciplinati dal presente articolo.

9.1. Fondo promozione attiva. Il Consiglio di amministrazione può disporre di risorse del Fondo mutualistico, entro il limite massimo dell'importo annuo di € 2.000.000, al fine di sostenere:

- a) interventi a favore dei potenziali beneficiari dei finanziamenti del Fondo ovvero di strutture di servizio, volti a migliorare la qualità della domanda di finanziamenti al Fondo mutualistico;
- b) interventi di supporto per la fertilizzazione imprenditoriale, la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno
- c) progetti di particolare utilità sociale e atti di liberalità di particolare valore solidaristico nei confronti dell'intera collettività;
- d) iniziative di formazione, studio e ricerca, di rilevante interesse per il movimento cooperativo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio;
- e) studio e promozione di reti di servizio al sistema cooperativo.

9.2. Fondo servizi reali e monitoraggio. Il Consiglio di amministrazione può altresì disporre di risorse del Fondo mutualistico, entro il limite massimo del 4% della raccolta contributiva annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 5, dello Statuto sociale, al fine:

- a) di realizzare misure di sostegno per le iniziative agevolate di cui al precedente art. 1.4;
- b) di concorrere, o sostenere integralmente, i costi relativi a servizi di consulting e monitoraggio, al fine di consentire l'acquisizione di servizi reali all'impresa finanziata ovvero che intenda presentare richiesta di intervento al Fondo.

Art. 10 MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO

Il Consiglio di amministrazione definisce in via generale e aggiorna periodicamente le condizioni economiche praticate ai soggetti beneficiari, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- i tassi di interesse e le modalità di garanzia per i finanziamenti di credito;
- i costi di istruttoria posti a carico dei richiedenti;
- condizioni statutarie o contrattuali relative alla distribuzione degli utili, alla postergazione nelle perdite e al rimborso, al termine del progetto, del conferimento effettuato da Coopfond
- modalità di erogazione dei contributi e liberalità di cui al precedente art. 9.

Art. 11 NORMA FINALE

Con specifica autorizzazione scritta del socio unico, e nei limiti dell'autorizzazione stessa, il Consiglio di amministrazione di Coopfond può derogare alle norme stabilite dal presente Regolamento per quanto attiene a modalità, durata ed importi riferiti a progetti imprenditoriali di straordinaria importanza per il Movimento cooperativo.

Condizioni di accesso agli interventi del Fondo Mutualistico

Disciplina del Fondo Promozione attiva e del Fondo Servizi reali e monitoraggio

Modifiche Cda 30 gennaio 2019



COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA

(per scaglioni di importo)

prestiti	<ul style="list-style-type: none">• fino a € 1.000.000: 0,75%• da € 1.000.001 a € 3.000.000: 0,63% <p>[importo massimo € 20.100]</p>
capitale di rischio	<ul style="list-style-type: none">• fino a € 750.000: 2,0%• da € 750.001 a € 3.000.000: 1,50% <p>[importo massimo € 48.750]</p>

CAPITALE DI RISCHIO E STRUMENTI FINANZIARI IBRIDI

conferimento Coopfond	importo massimo € 750.000 elevabile fino a € 1.750.000 in presenza di buone condizioni di rotatività e redditività
durata	ordinaria: 5/7 anni massimo 10 anni in caso di: contenuto immobiliare internazionalizzazione
conferimenti moltiplicabili	<ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche: versamento minimo 25% (successivi versamenti pianificati entro max 5 anni) • persone giuridiche: versamento integrale
moltiplicatore fino al 145/200%	<p>fino a 145% per coop di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in proporzione ai conferimenti contestualmente versati da soci lavoratori in misura superiore al 25%. <p>fino a 145/200% per COOPSTARTUP (VEDI)</p>
conferimenti senza nuova capitalizzazione	<p>tenuto conto di capitale e riserve patrimoniali per interventi (punto 1.4 Regolamento) relativi a</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazione • integrazione tra cooperative • internazionalizzazione
condizioni contrattuali e statutarie (cooperative) (*)	<ul style="list-style-type: none"> • riferimento a Piano economico finanziario • obblighi di capitalizzazione • obblighi di informazione periodica per monitoraggio • privilegio postergazione perdite • remunerazione garantita in presenza di utili (recuperabile, salvo per coop - s.r.l. e per WBO): rivalutazione gratuita tasso Istat + dividendo minimo 2,0% • rappresentanza garantita negli organi sociali • diritto di recesso dopo 3 anni
condizioni contrattuali (società di capitali) (*)	<ul style="list-style-type: none"> • riferimento a Piano economico finanziario • obblighi di capitalizzazione • obblighi di informazione periodica per monitoraggio • obbligo di riacquisto da coop partner (al valore acquisto/sottoscrizione da parte di Coopfond, aumentato in misura pari all'indice Istat + 2,0%) • obbligo di copertura perdite
	(*) Sono fatte salve diverse modalità in presenza di altri partner finanziari

AREA PROMOZIONE

requisito nuove imprese	costituite da non più di 36 mesi e che si trovino in fase di avviamento
società di capitali	maggioranza del capitale detenuta da coop aderenti Legacoop

STARTUP COOPERATIVE

requisiti startup	<ul style="list-style-type: none">• progetto COOPSTARTUP• cooperative startup innovative• capitale minimo complessivo € 5.000• quota minima individuale € 1.000
capitalizzazione Coopfond	importo massimo <ul style="list-style-type: none">• € 50.000• € 100.000 per Startup Innovative
fino al 175%	<ul style="list-style-type: none">• in proporzione ai conferimenti contestualmente versamenti in misura superiore al 25%
fino al 200%	<ul style="list-style-type: none">• in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine erogati alla cooperativa beneficiaria da parte di banche o altri intermediari finanziari

AREA SVILUPPO

requisiti beneficiaria	<ul style="list-style-type: none">• solo cooperative• positivo andamento della gestione• piano di investimenti (salvo progetti di integrazione)
copertura investimenti	50% 70% in caso di aumento di capitale realizzato da soci lavoratori progetti con carattere di innovazione / integrazione tra cooperative / internazionalizzazione anche in assenza di investimenti progetti di integrazione cooperativa

AREA CONSOLIDAMENTO

requisiti beneficiaria	<ul style="list-style-type: none">• solo cooperative• fatturato o volume della produzione, massimo € 50 milioni• sostanziale equilibrio economico dell'impresa
------------------------	--

AREA RISTRUTTURAZIONI

requisiti beneficiaria	<ul style="list-style-type: none">• solo cooperative• progetti di ristrutturazione e rilancio (procedure art. 7.2 Regolamento)
intervento Coopfond	<ul style="list-style-type: none">• aumento di capitale (soci cooperatori e altri soci)• capitale e riserve patrimoniali "conservati" da piano• ulteriori apporti economici dai soci cooperatori
capitalizzazione Coopfond	<ul style="list-style-type: none">• in proporzione agli aumenti di capitale contestualmente versati

**FONDO PROMOZIONE ATTIVA
(ART. 9.1 REGOLAMENTO)**

forma tecnica	contributi o atti di liberalità (anche sostegno diretto di costi del progetto)
finalità e dotazione finanziaria annuale	€ 2.000.000, ripartiti tra le seguenti sezioni: a. Mezzogiorno b. formazione c. ricerca, studi, cultura cooperativi d. promozione, reti, strumenti di supporto, Confidi e. progetti di particolare rilevanza sociale
progetti ammissibili	<ul style="list-style-type: none">• coerenti con le politiche generali della Legacoop• rilevanza nazionale o infra-regionale; eccezionalmente rilevanza locale purché presentino caratteri di interesse generale sul piano nazionale
requisiti	<ul style="list-style-type: none">• output formalizzato su supporto cartaceo o elettronico (studi e ricerche)• messa a disposizione tra le coop aderenti a Legacoop• richiesta di finanziamento motivata da parte del soggetto proponente• compartecipazione ai costi del soggetto proponente
- contributo Coopfond	<ul style="list-style-type: none">• importo massimo € 100.000 (anche se ripartito in più annualità)• massimo 50% del costo complessivo del progetto (IVA compresa)• erogazione solo previa specifica lettera di incarico o lettera di approvazione della proposta ricevuta e comunicazione formale all'ente percettore (eccetto nel caso di assegnazione di borse di studio a persone fisiche, nel qual caso si ritiene sufficiente la documentazione amministrativa).

**FONDO SERVIZI REALI E MONITORAGGIO
(ART. 9.2 REGOLAMENTO)**

forma tecnica	contributi a fondo perduto
finalità e dotazione finanziaria annuale	4% della raccolta contributiva annuale
beneficiarie	<ul style="list-style-type: none">• imprese finanziate dal Fondo• imprese che intendano presentare richiesta di intervento al Fondo, nel caso in cui si presentino particolari esigenze di strutturazione del progetto• imprese o altri enti coinvolti in iniziative agevolate ai sensi dell'art. 1.4 Regolamento
importo massimo contributo	€ 25 mila (comprensivo di oneri fiscali) massimo 65% del costo complessivo È fatta salva la possibilità che Coopfond decida autonomamente di finanziare i costi in misura integrale qualora vi ravvisi un proprio prevalente interesse in coerenza con le finalità del Fondo mutualistico ovvero nei casi di promozione di nuove cooperative.
progetto COOPSTARTUP	<ul style="list-style-type: none">• ulteriore contributo per le spese di costituzione fino all'importo massimo di € 5.000





Coopfond SPA Unipersonale

Cap.Soc. € 120.000 i.v.

Fondo Mutualistico di Legacoop

Sede 00161 Roma • Via A. Guattani, 9 • Tel. 06 44249435 r.a. • Fax 06 44249659

Uffici 40121 Bologna • Via Cairoli, 11 • Tel. 051 5282811 r.a. • Fax 051 5282888

Partita IVA 04488751001 • Iscrizione al n. 770702 CCIAA Roma • e-mail: info@coopfond.it • sito internet: www.coopfond.it